

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3218-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro delle finanze  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
e col Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con la Repubblica dell'Azerbaijan è volto a creare un quadro giuridico favorevole per gli imprenditori che intendono investire in questo paese di nuova costituzione, nella prospettiva di una maggiore cooperazione. In esso sono delineate una serie di garanzie che vanno dall'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori alle assicurazioni di effettivo ed immediato risarcimento in caso di nazionalizzazione, esproprio, danno derivante da guerre o simili eventi.

Viene garantita inoltre la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento,

del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro, assicurando comunque agli operatori italiani il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale. Sono infine previste procedure per la soluzione delle controversie sul modello di un tribunale arbitrale.

Si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, volto ad autorizzare la ratifica di un Accordo, la cui attuazione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



